


Sindacato Autonomo della Viabilità

S.A.V. - OR.S.A.

STATUTO



Scheda 6/1/2015



Principi Generali e finalità

Art. 1

E' costituito con sede legale provvisoria in Roma, Via Magenta n.13 il Sindacato Autonomo della Viabilità di OR.S.A. (d'ora in avanti S.A.V. - OR.S.A.), al quale possono aderire i dipendenti di ANAS, Società di Infrastrutture Stradali, Società e consorzi concessionarie di Autostrade e trafori, Società di appalto e servizi connessi operanti nel settore.

Il S.A.V.-OR.S.A. non ha fini di lucro, non ha termine di durata ed è regolato dal presente Statuto. Il S.A.V.-OR.S.A. è un'associazione non commerciale, per cui non potrà:

- a) distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) trasmettere ad altri il contributo associativo.

E' aderente alla Confederazione OR.S.A. e fa parte del Comparto Trasporti di OR.S.A., dei quali ne condivide i principi e lo Statuto. Conserva la totale autonomia amministrativa, organizzativa e politica limitatamente alle finalità del presente Statuto.

Il rapporto con la Confederazione OR.S.A. è disciplinato dallo Statuto federale.

Il S.A.V.- OR.S.A. è apartitico, aconfessionale, indipendente, senza fini di lucro e applica le pari opportunità tra i sessi, pertanto respinge qualsiasi ingerenza ed influenza – diretta o indiretta – da parte di partiti, movimenti ed ideologie estranee alle problematiche del lavoro.

Il S.A.V.- OR.S.A. ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità.

Il S.A.V.- OR.S.A. è un soggetto sociale in forte crescita, dotato di un progetto adeguato alle sfide del nuovo secolo.

Il S.A.V.- OR.S.A. è un'Organizzazione Sindacale che ha come principale scopo la tutela e la cura dei propri iscritti e nel Paese, dovrà battersi contro ogni forma di sfruttamento del lavoro clandestino e minorile, per la piena dignità di tutti i lavoratori, secondo una programmazione delle opportunità di lavoro che tenga comunque conto dell'obiettivo primario della piena occupazione.

Il S.A.V. – OR.S.A. tratta con le controparti tutto ciò che riguarda il trattamento economico e previdenziale dei lavoratori e più in generale le loro condizioni di vita ed il loro benessere.

Art. 2

Le finalità del S.A.V.- OR.S.A. sono la tutela e lo sviluppo delle condizioni sociali, culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei cittadini fondate sulla libertà, sulla giustizia ed equità sociale, nel rispetto dei valori della persona e della dignità umana.

Art. 3

Il S.A.V. – OR.S.A. realizza le finalità, di cui sopra, attraverso la costituzione di specifiche strutture organizzative - Enti, Associazioni, Uffici, - nei settori della formazione/istruzione, dell'editoria, della

previdenza, dell'assistenza legale, fiscale, sanitaria, delle pari opportunità, del tempo libero, della politica abitativa.

Art. 4

Il S.A.V. – OR.S.A. promuove, altresì, la formazione professionale di tutti i lavoratori ed eroga servizi ai propri iscritti, sia in forma diretta, sia attraverso una serie di entità autonome collegate e controllate direttamente dall'Organizzazione Sindacale madre.

Iscrizioni al S.A.V. – OR.S.A.

Art. 5

I lavoratori che intendono iscriversi al S.A.V. – OR.S.A. devono inoltrare domanda alla Segreteria Nazionale, direttamente o per il tramite delle strutture Regionali, o di settore, impegnandosi ad osservare lo statuto del sindacato.

Il solo documento che comprova l'associazione del lavoratore al S.A.V. – OR.S.A. è la tessera sindacale.

Il lavoratore che intende recedere dal S.A.V. – OR.S.A. deve darne formale comunicazione, nei modi in uso nelle aziende.

L'adesione comporta per gli iscritti l'onere del pagamento della quota associativa e, per il S.A.V. – OR.S.A. il rilascio della tessera di iscrizione.

Le quote associative versate dagli Enti e dalle Aziende, devono essere versate sul conto C/C bancario o postale intestato al S.A.V. - OR.S.A.

Art. 6


Possono essere associati al S.A.V. – OR.S.A., i lavoratori con rapporto di lavoro non continuativo e occasionale. Mantengono la qualità di iscritto anche nei periodi di interruzione del rapporto di lavoro, purché attestino la volontà di mantenere l'iscrizione al S.A.V. – OR.S.A. attraverso il versamento volontario di 1 euro (€ 1) al mese. Il versamento deve essere effettuato sul c/c bancario o postale del S.A.V. – OR.S.A., anche in maniera cumulativa fino a 6 mensilità.

La possibilità di iscrizione al S.A.V. – OR.S.A. di cui al presente articolo è ammessa qualora dall'ultima interruzione del rapporto di lavoro in Enti o Aziende che operano nel settore della viabilità, non siano trascorsi oltre 12 (dodici) mesi.

Trascorsi 18 (diciotto) mesi nei quali l'iscritto non ha concretizzato alcun rapporto di lavoro subordinato con Enti o Aziende che operano nel settore della Viabilità, interviene l'incompatibilità associativa e pertanto non può mantenere l'iscrizione al S.A.V. – OR.S.A. In tal caso al lavoratore vanno restituite le quote associative eccedenti il periodo di effettiva iscrizione.

La perdita della qualità di iscritto comporta la decadenza dagli incarichi statuari del S.A.V. – OR.S.A.

Relativamente al secondo e terzo paragrafo del presente articolo, la Segreteria Nazionale può disporre proroghe rispetto alle condizioni di associabilità del lavoratore.



Art. 7

Gli iscritti sono esclusi dal S.A.V. – OR.S.A. in caso di mancato pagamento della quota associativa, e inoltre possono essere esclusi nei seguenti casi:

- per assunzione e divulgazione all'esterno dell'Organizzazione di comportamenti incompatibili con la linea politica sindacale adottata dagli Organi competenti;
- indegnità morale;
- inosservanza del presente statuto;
- per cessazione del rapporto di lavoro.

I provvedimenti disciplinari vengono stabiliti dal competente Collegio Nazionale dei Probiviri. Qualora la Segreteria Nazionale abbia notizia di procedimenti giudiziari a carico di un iscritto al S.A.V. - OR.S.A., che riscontri che nei comportamenti che hanno dato causa al procedimento giudiziario possono ravvisarsi fatti tali da mettere in discussione il buon nome del Sindacato o da integrare infrazioni di natura disciplinare, rimette immediatamente gli atti al Collegio Nazionale dei Probiviri, competente a valutare e eventualmente adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi e disciplinari.

Art. 8

Le entrate dello S.A.V. – OR.S.A. sono costituite:

- 1) dall'ammontare dei contributi ad essa versati dagli iscritti;
- 2) dagli interessi attivi ed altre eventuali rendite;
- 3) da eventuali contribuzioni volontarie straordinarie o da qualsiasi altro provento che possa pervenire a qualunque titolo, purché non sia in contrasto con le vigenti norme di legge.

Art. 9

Le uscite del S.A.V. – OR.S.A. sono costituite:

- dalle spese di organizzazione e di amministrazione (stampa, propaganda, indennità di viaggio, rappresentanza, fitti, ecc.);
 - da altre spese eventualmente dichiarate obbligatorie da leggi o regolamenti dalle competenti autorità.
- Tutte le altre spese sono facoltative e debbono aver per oggetto servizi, uffici o altre attività di interesse del S.A.V. – OR.S.A.

Elettività delle cariche

Art. 10

Le cariche sociali elettive sono rivestite da iscritti al S.A.V. – OR.S.A.

Con l'indizione dei Congressi, tutte le cariche sindacali nazionali e periferiche di giurisdizione decadono e continuano ad espletare, in via ordinaria, i rispettivi mandati fino alla nuova elezione da parte dei rispettivi Organi.

Tutte le cariche sindacali previste dal presente statuto, ad esclusione di quelle riservate ad esperti, sono assunte da lavoratori in attività di servizio, mediante libere elezioni, ispirate ai principi democratici.

Hanno diritto al voto, in tutti i gradi dell'Organizzazione, i lavoratori associati al S.A.V. – OR.S.A., muniti della tessera in regola con i pagamenti dei contributi associativi.

Stamud

CR

[Handwritten signatures and initials]

In caso di decadenza, ovvero in caso di dimissioni volontarie o di fatto dei 2/3 dei componenti eletti di una Segreteria Regionale, la Direttivo Nazionale dispone il commissariamento dell'Organo.

Il Commissario ha l'obbligo di indire, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre novanta giorni dalla nomina, il Congresso regionale per l'elezione della nuova Segreteria regionale.

Art. 11 – Organizzazione

Gli organi del S.A.V. - OR.S.A. a livello nazionale, sono:

- 1) Il Congresso Nazionale;
- 2) Il Direttivo Nazionale;
- 3) Il Segretario Nazionale;
- 4) La Segreteria Nazionale;
- 5) Il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- 6) Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori.

Gli organi del S.A.V. - OR.S.A. a livello regionale, sono:

- 1) Il Congresso Regionale;
- 2) Il Direttivo Regionale;
- 3) Il Segretario Regionale;
- 4) La Segreteria Regionale.



Durata e decadenza degli organi

Art. 12

Gli organi elettivi, sia nazionali che territoriali, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Congresso Nazionale

Art. 13

Il Congresso è il massimo organo deliberante del S.A.V. - OR.S.A. Ha competenza esclusiva in materia di modifiche statutarie.


Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni su convocazione del Direttivo Nazionale ed, in via straordinaria, su richiesta da almeno due terzi (2/3) dei membri del Direttivo Nazionale stesso.

La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere le motivazioni della richiesta stessa e gli argomenti che si propongono per la discussione.

Il Congresso Nazionale è composto:

- dai delegati di diritto componenti il Direttivo Nazionale uscente;
- dai delegati eletti in ragione di 1 ogni 15 iscritti (delegato voto 15), con modalità e criteri previsti dal regolamento congressuale approvato dal Direttivo Nazionale;

Il Congresso Nazionale elegge:



- la Segreteria Nazionale composta da: il Segretario Nazionale, il Segretario Nazionale Aggiunto e 3 membri della Segreteria Nazionale in un'unica votazione con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Dalla terza votazione si passa al 50% + 1 dei voti favorevoli degli aventi diritto;
- il Collegio Nazionale dei Sindaci, con votazione unica dei candidati;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri, con votazione unica dei candidati.

I delegati al Congresso Nazionale sono emanazione diretta e rappresentano tutti gli iscritti di ogni ordine e grado delle realtà di appartenenza.

Il Congresso Nazionale delibera:

- sull'indirizzo dell'attività sindacale;
- sulle modifiche al presente Statuto con voto favorevole dei 2/3 dei voti congressuali. La modifica allo Statuto deve essere presentata al Presidente del Congresso ed è ammessa qualora sottoscritta da almeno un terzo dei soggetti aventi diritto al Congresso;
- su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Direttivo Nazionale o da un quinto dei delegati congressuali;

Il Congresso Nazionale delibera validamente, salvo eventuali diverse previsioni stabilite nel presente statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti. Le deliberazioni del Congresso sono vincolanti, oltre che per gli Organi Nazionali, anche per le Organizzazioni Regionali.

Il Congresso Nazionale è valido quando sono presenti il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

Il Congresso Nazionale:

- elegge, con votazione unica, i tre membri effettivi più due supplenti del Collegio Nazionale dei Probiviri. Risultano eletti i candidati che ottengono più preferenze. Il candidato che ottiene più preferenze assume l'incarico di Presidente del Collegio;
- elegge, con votazione unica, i tre membri effettivi più due supplenti del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori. Il candidato che ottiene più preferenze assume l'incarico di Presidente del Collegio;

Ad ogni assemblea congressuale si dovrà nominare:

- il Presidente di assemblea ed il Vice Presidente con il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle norme statutarie, coordinare i lavori congressuali e gli interventi, proporre all'assemblea o dare lettura di una proposta per la nomina dei componenti delle commissioni previste;
- un Segretario congressuale verbalizzante, con il compito di verbalizzare i lavori congressuali, controfirmare la documentazione e metterla agli atti.

Il Direttivo Nazionale

Art. 14

E' il massimo organo deliberante tra un Congresso Nazionale e l'altro.

Stefano
Manca

[Signature]

[Multiple signatures]

Sono componenti di diritto al Direttivo Nazionale i membri di Segreteria Nazionale, i segretari regionali, con rappresentanza in proporzione agli iscritti con riferimento ai tesserati al 30 giugno ed al 31 dicembre, e i componenti del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri.

Il Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Segretario Nazionale, almeno una volta all'anno, con comunicazione contenente l'O.d.G. con un preavviso di almeno quindici (15) giorni prima della data della riunione.

Il Direttivo Nazionale si riunisce in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti contenente gli argomenti da discutere e indirizzata alla Segreteria Nazionale che, entro i successivi quindici (15) giorni deve inviare una convocazione d'urgenza.

Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei membri e le decisioni sono adottate a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di decadenza per dimissioni volontarie o di fatto dei 2/3 dei componenti della Segreteria Regionale nomina un commissario straordinario, che assume tutti i poteri della Segreteria Regionale. Il Commissario deve convocare il Congresso Regionale, che dovrà adunarsi entro novanta giorni dalla nomina al fine di ricostituire democraticamente l'esecutivo, pena la perdita d'efficacia del commissariamento.

Adempie a qualsiasi mandato che gli venga affidato dal Congresso Nazionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria.

Convoca il Congresso Nazionale.

I membri del Direttivo Nazionale rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano almeno a due direttivi nazionali consecutive.

Il Segretario Nazionale

Art. 15

Il Segretario Nazionale:

- a) ha la rappresentanza legale del S.A.V. – OR.S.A.
- b) convoca e presiede il Direttivo Nazionale e la Segreteria Nazionale fissandone l'O.d.G.;
- c) assolve ai compiti demandatigli dagli organi sindacali ed a tutte le attribuzioni previste dal presente Statuto;
- d) ha facoltà di dotarsi di un tesoriere per la gestione economica;
- e) é responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
- f) cura i rapporti nazionali con le aziende, con gli organi esterni, con le Segreterie Regionali;
- g) comunica e trasmette al Collegio Nazionale dei Probiviri le istanze di loro competenza;
- h) sentito il Collegio nazionale dei Probiviri, in caso di urgente ed improrogabile necessità, assume i provvedimenti di commissariamento delle strutture Regionali, salvo ratifica nella prima riunione utile del Direttivo Nazionale, pena la decadenza;
- i) provvede ad assicurare gli effetti delle decisioni assunte del Collegio Nazionale dei Probiviri;

j) proclama scioperi nazionali.

La Segreteria Nazionale

Art. 16

La Segreteria Nazionale é l'organo esecutivo delle deliberazioni del Direttivo Nazionale ed é formata da cinque (5) componenti fra i quali il Segretario Nazionale, con possibilità di cooptare, previa delibera del Direttivo Nazionale, ulteriori due (2) membri.

Attua l'azione sindacale del S.A.V. – OR.S.A. e secondo le direttive del Congresso e del Direttivo Nazionale. La Segreteria Nazionale é presieduta dal Segretario Nazionale che la convoca almeno ogni sessanta giorni; in caso d'inottemperanza di costui, é convocata da almeno un terzo (1/3) dei sui membri.

Nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organi nei quali il S.A.V. – OR.S.A. è chiamata a designare membri.

Rileva i comportamenti contrari alle norme statutarie con conseguente deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Le riunioni della Segreteria Nazionale sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le relative decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di dimissioni di un componente, é fatto obbligo convocare la Direttivo Nazionale per la sostituzione.

Il Segretario Nazionale Aggiunto sostituisce il Segretario Nazionale in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Il Congresso Regionale

Art. 17

Il Congresso Regionale è il massimo organo deliberante della Regione e si svolge in precedenza a quello Nazionale.

Il Congresso Regionale è composto:

- dai delegati eletti in ragione di 1 ogni 5 iscritti, con modalità e criteri previsti dal regolamento congressuale approvato dal Direttivo Nazionale.
- dai delegati di diritto (tutti i componenti il Direttivo Regionale uscente);

Il Congresso Regionale elegge:

- il Segretario Regionale, il Segretario Regionale Aggiunto e 3membri di Segreteria Regionale, in un'unica votazione, con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Dalla terza votazione si passa al 50% + 1 dei voti favorevoli degli aventi diritto;

Il Congresso Regionale è convocato dal Direttivo Regionale su proposta della Segreteria Regionale.

Sofia

Franco

Stefano

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Solomon

Garza

Roberto

Roberto

Roberto

Il Congresso Regionale si riunisce ogni 4 (quattro) anni in sessione ordinaria in precedenza al Congresso Nazionale e in sessione straordinaria su richiesta di almeno i 2/3 dei membri del Direttivo Regionale.

Le decisioni in sede di Congresso sono prese a maggioranza dei delegati. Le votazioni, salvo diverse specifiche previsioni statutarie e regolamentari, sono valide quando ad esse partecipano la metà più uno dei delegati rappresentati al Congresso.

Ad ogni assemblea congressuale si dovrà nominare:

- il Presidente di assemblea ed il Vice Presidente con il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle norme statutarie, coordinare i lavori congressuali e gli interventi, proporre all'assemblea o dare lettura di una proposta per la nomina dei componenti delle commissioni previste;
- un Segretario congressuale verbalizzante, con il compito di verbalizzare i lavori congressuali, controfirmare la documentazione e metterla agli atti.

Il Congresso Regionale esamina la situazione sindacale del territorio di competenza e delinea la linea politico -sindacale relativa. Formula proposte di politica sindacale da dibattere nel Congresso Nazionale.

Il Direttivo Regionale

Art. 18

Il Direttivo Regionale è l'organo competente a decidere su tutti i problemi di natura sindacale, nel rispetto delle linee tracciate dal Congresso Regionale.

Convoca il Congresso Regionale.

Esso è composto:

dalla Segreteria Regionale;

dalle R.S.U. o dalle R.S.A. nominate sul territorio di competenza;

Il Direttivo Regionale è presieduto dal Segretario Regionale ed è dallo stesso convocato.

Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Segretario Regionale

Art. 19

Il Segretario Regionale è il legale rappresentante nel territorio di competenza. Convoca la Segreteria Regionale.

Rappresenta il S.A.V. – OR.S.A. nelle trattative territoriali di competenza.

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Galatone', 'Borocchi', and 'elle', along with various scribbles and initials.

Proclama, sentita la Segreteria Regionale, gli scioperi regionali nel rispetto delle norme sull'esercizio del diritto di sciopero.

Sottoscrive gli accordi di competenza.

Il Segretario Regionale Aggiunto sostituisce il Segretario Regionale in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

La Segreteria Regionale

Art. 20

La Segreteria Regionale è composta dal:

Segretario Regionale;

Segretario Regionale Aggiunto;

3 Membri di Segreteria

Essa è convocata dal Segretario Regionale e delibera a maggioranza.

Le riunioni sono valide se sono presenti almeno i 2/3 dei componenti, compreso il Segretario Regionale.

Ai finanziamenti delle Segreterie Regionali provvede la Segreteria Nazionale, con le modalità che saranno definite nel regolamento Amministrativo del S.A.V. – OR.S.A.

ORGANI di CONTROLLO AMMINISTRATIVO e DISCIPLINARE IL COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

Art. 21

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I membri supplenti subentrano in caso di impedimento o dimissioni dei membri effettivi.

Il Collegio è convocato dal Presidente. Le delibere del Collegio sono prese a maggioranza.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci deve accertare, con la frequenza ritenuta opportuna e comunque almeno ogni sei mesi, la regolare posizione contabile.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci può procedere, in qualsiasi momento, a controlli contabili, d'accordo con il Segretario Amministrativo.

Ha competenza in tutti gli ambiti del S.A.V. – OR.S.A.

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Art. 22

Le funzioni, prerogative e competenze del Collegio Nazionale dei Probiviri sono quelle previste dalle leggi vigenti.

E' l'Organo di garanzia statutaria e giurisdizione interna. Ha competenza in tutti gli ambiti del S.A.V. – OR.S.A.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I membri supplenti subentrano in caso di impedimento o dimissioni dei membri effettivi.

Il Collegio è convocato dal Presidente. Le delibere del Collegio sono prese a maggioranza.

Spetta al Collegio Nazionale dei Probiviri dirimere le controversie insorte tra iscritti di Regioni diverse o tra strutture Regionali diverse.

Su richiesta degli organi Nazionali e Territoriali, il Collegio esprime pareri sull'interpretazione delle norme dello Statuto, da rimettere al Direttivo Nazionale per la decisione definitiva.

Il Direttivo Nazionale approva e modifica il regolamento del Collegio dei Probiviri, con votazioni a maggioranza dei 2/3 terzi degli aventi diritto al voto.

Diffusione dello Statuto del S.A.V. – OR.S.A.

Art. 23

Ogni nuovo iscritto dovrà essere edotto dal responsabile della struttura cui appartiene circa le norme statutarie e regolamentari e, se lo richiede, dovrà essergliene consegnata copia.

Interpretazione e criteri applicativi delle norme statutarie

Art. 24

Per quanto non espressamente stabilito dallo Statuto del S.A.V. – OR.S.A. si fa rinvio allo Statuto OR.S.A.

Gli articoli dello Statuto possono essere modificati solo in sede congressuale nazionale.

NORME TRANSITORIE

Il numero, i criteri e le modalità per calcolare i delegati nel primo Congresso Nazionale, Regionale, saranno definiti dalla Direttivo Nazionale.

Le norme transitorie decadono con l'apertura del 1° Congresso del S.A.V. – OR.S.A.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Lupo", "Soluzioni Costano", and "emg".